

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA
Michele, SQUARCIALUPI, DE GUIDI, PELELLA, PILONI,
D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO e TAPPARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

—————

Norme per il diritto al lavoro dei disabili

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7
Titolo I - Diritto al lavoro dei disabili	»	7
Titolo II - Servizi del collocamento	»	16
Titolo III - Disposizioni finali e transitorie	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - La materia del collocamento al lavoro delle persone handicappate è indubbiamente tra le più complesse. Le sue origini sono lontane e risalgono al primo dopoguerra, quando entrò in vigore il decreto-legge luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032. Successivamente più volte modificato ed integrato, esso concedeva agevolazioni ai mutilati ed agli invalidi di guerra, reduci dal primo conflitto mondiale.

Quanto previsto da questo primo provvedimento venne esteso, aumentando di volta in volta la quota obbligatoria, ad altre categorie di persone handicappate, man mano che queste riuscivano a darsi un'organizzazione e, quindi, ad esercitare una pressione di tipo sindacale sui pubblici poteri. Tutto ciò ha contribuito notevolmente ad avvalorare nell'opinione pubblica la convinzione che l'insieme delle persone handicappate doveva essere fatalmente considerato un peso di cui lo Stato e la comunità sociale dovevano farsi carico. E di questa convinzione sono rimasti prigionieri anche settori vivi della società.

Si spiegano così i ritardi del movimento dei lavoratori, mentre gli imprenditori, in particolare, hanno vissuto il collocamento obbligatorio come una sorta di «tassa», possibilmente da evadere.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, che unificava i testi, rispecchia fundamentalmente una filosofia burocratica ed impositiva che non ha dato, in oltre venti anni di applicazione, i risultati attesi. Di qui la necessità di modificarla. Il processo di riforma della citata legge n. 482 del 1968 va avanti ormai, da alcuni anni ed anche in questa legislatura torna all'esame del Parlamento.

Più volte abbiamo denunciato i limiti della legge n. 482 del 1968, a partire dal campo di applicazione che, escludendo le imprese con meno di 35 addetti, di fatto es-

nera da un doveroso atto di solidarietà sociale gran parte del sistema produttivo italiano. Ci sono province, soprattutto nel Meridione, in cui le aziende private soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio si contano sulle dita di una mano e dove, pertanto, per le persone handicappate l'unica prospettiva è quella offerta dal pubblico impiego.

Ma soprattutto la divisione rigida per categorie, solo in parte compensata dal meccanismo dello scorrimento, ha creato forti discriminazioni. Mentre infatti le categorie di guerra, ormai in estinzione, si vedevano riservata una quota consistente di posti di lavoro, per le categorie civili, le più numerose, l'offerta di lavoro è sempre stata largamente insufficiente.

Per molte persone handicappate l'iscrizione alle liste di collocamento speciali si è perciò tradotta in anni e anni di inutile attesa. Per di più, il meccanismo di collocamento prettamente burocratico, sganciato dai processi formativi, ha delegato, di fatto, all'impresa il compito di valutare l'attitudine al lavoro del soggetto avviato.

E le imprese si sono generalmente distinte per decisioni arbitrarie, forti delle negligenze degli ispettori del lavoro e dell'irrisorietà delle sanzioni, mentre gli uffici provinciali del lavoro si sono ridotti ad una sorta di osservatorio passivo e incapace di promuovere occupazione. In aggiunta, migliaia di ricorsi alla magistratura si sono tradotti, generalmente per le lungaggini della giustizia, in più o meno consistenti buonuscite agli handicappati, purchè rinunciassero al collocamento.

Senz'altro più numerose sono state le assunzioni nel pubblico impiego ma Ministeri, comuni, unità sanitarie locali ed altri enti si sono avvalsi prevalentemente del meccanismo della chiamata nominativa diretta.

Tale procedura ha favorito abusi, arbitri, assunzioni clientelari di persone in molti casi con minorazioni irrisorie e l'esclusione, pressochè totale, degli handicappati gravi. Il fenomeno delle «invalidità facili» ha sensibilmente inquinato le liste della citata legge n. 482 del 1968. Come se ciò non bastasse, la legge è stata oggetto, nell'ultimo decennio, di reiterati tentativi di limitarne ulteriormente l'efficacia. Già nel 1983 il famigerato articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, bloccando lo «scorrimento», limitò pesantemente l'applicazione della legge. Solo dopo diversi mesi il Parlamento, accogliendo un emendamento dell'allora PCI, cancellò quel provvedimento a lungo osteggiato dall'associazionismo. Negli anni più recenti prima le norme sulla tutela delle aziende in crisi, poi quelle per il contenimento della spesa pubblica hanno di volta in volta frenato o intralciato il funzionamento della legge. Ultima la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 1992 che, forzando il decreto, determinava il blocco del collocamento delle categorie protette fino al 31 dicembre scorso.

Non per questo sono mancati timidi tentativi di innovazione, importanti, benchè poco significativi negli effetti pratici. Da ultimo la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce definitivamente il diritto al collocamento degli invalidi psichici, non contemplati nel testo originario della legge n. 482. Così come comincerà senz'altro a dare effetti positivi nei prossimi mesi l'innalzamento della percentuale minima per gli invalidi civili dal 33 al 46 per cento.

Ma una radicale inversione di tendenza, forse effetto del nuovo clima politico successivo alle elezioni del 1992, si è determinata nel corso dell'approvazione della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, e poi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. Su proposta del PDS, infatti, il Senato introduceva la chiamata numerica negli enti pubblici, mentre la Commissione lavoro della Camera vedeva accolta dal Governo la proposta di introdurre il cosiddetto «inserimento mirato». Le pubbli-

che amministrazioni potranno, infatti, per le persone handicappate con particolari problemi di collocamento, concordare con le commissioni regionali per l'impiego progetti di inserimento lavorativo supportati da specifici interventi di formazione professionale.

Si tratta indubbiamente di un segnale positivo che introduce principi innovativi e fa propria l'esperienza di tante iniziative di formazione professionale che, in particolare nel centro-nord, attraverso la formazione in azienda e l'uso delle nuove tecnologie, hanno dimostrato la possibilità di inserimento produttivo anche di soggetti con *handicap* grave di natura sia fisica sia mentale. Ed è proprio il distacco tra queste esperienze ed il sistema di collocamento che va rapidamente colmato se vogliamo adeguare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei.

I principi introdotti nel pubblico impiego vanno pertanto rapidamente estesi al settore privato per attivare un sistema di collocamento moderno che leghi occupazione e formazione, che incoraggi le aziende attraverso incentivi ed agevolazioni, che si prefigga un inserimento mirato e quindi non assistenziale e che collochi ciascuno al posto giusto perchè possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative.

In questo quadro e con una legge che funzioni realmente diventerebbe possibile ridurre gradualmente le aliquote d'obbligo, allineandole a quelle dei *partners* comunitari. Purchè però, attraverso un'azione attiva degli organismi ordinari del collocamento, le percentuali obbligatorie siano effettivamente e rigorosamente rispettate. Del resto, per le stesse imprese è sempre più illusorio continuare a pensare di eludere il problema del collocamento al lavoro degli handicappati. Le vicende di questi mesi e la voragine del debito pubblico dovrebbero far comprendere non solo l'opportunità ma la necessità che tante energie lavorative inesprese trovino uno sbocco. Relegare migliaia di lavoratori nell'assistenza significa anche caricarsi di un indebito peso. Nei Paesi più moderni l'handicappato

tende invece ad essere sempre più lavoratore e contribuente.

La riforma è quindi necessaria ed urgente. Tanto più che negli ultimi anni l'efficacia della citata legge n. 482 del 1968 è andata via via scemando. Al 30 giugno 1992 risultavano collocati, ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio, 234.457 appartenenti alle diverse categorie di invalidi. A fronte di questi, ben 375.371 erano gli iscritti alle liste speciali. Se si confrontano questi dati con quelli degli anni precedenti ci si rende conto che negli ultimi dieci anni si sono persi ben oltre 60.000 posti di lavoro. Erano infatti 296.000 i collocati nel 1982.

Esaminando poi le situazioni delle diverse categorie si verifica che, mentre per le categorie degli invalidi di guerra e del lavoro il numero degli iscritti alle liste in attesa di chiamata è relativamente ridotto, il vero problema occupazionale si riscontra per le categorie civili. Infatti, i 359.000 invalidi civili iscritti e disponibili costituiscono più del 90 per cento dei disoccupati invalidi.

Non c'è dubbio che soprattutto nel centro-sud il fenomeno dei falsi invalidi abbia portato al rigonfiamento degli iscritti. Ma ciò non modifica il fatto che vi sia una sproporzione tra domanda ed offerta di lavoro. Ne può essere ricondotta alla sola crisi economica l'oggettiva e progressiva contrazione del numero degli invalidi collocati al lavoro.

Onorevoli senatori, il progetto di riforma che presentiamo costituisce un tentativo di forte innovazione di un sistema di collocamento fin qui assistenzialistico ed inadeguato alle dinamiche del moderno mercato del lavoro. Introduce principi di politica attiva del lavoro che, attraverso il collocamento mirato, le agevolazioni alle aziende, lo stretto collegamento tra formazione e collocamento, tende a ricollocare la nostra legislazione nell'ambito di quella europea, che in questi anni si è significativamente rinnovata.

Il nostro Paese è stato luogo, in questi anni, di significative esperienze che hanno dimostrato la possibilità di un pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone

handicapate. Ci auguriamo che il Parlamento sappia in tempi brevi legiferare, facendo proprio il meglio di quanto elaborato e realizzato da centinaia di operatori, associazioni, famiglie e dalle persone handicapate. Ci auguriamo che possa presto varare una legge capace di riconoscere per gli handicappati, nel concreto, il fondamentale diritto costituzionale al lavoro.

Con il disegno di legge in esame si intende accogliere buona parte del testo prodotto dal comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato nel corso della XII legislatura, con alcune utili integrazioni che puntano ad attribuire un ruolo significativo alle convenzioni e al progetto di inserimento lavorativo.

Con il primo titolo si prevedono norme relative al diritto al lavoro dei disabili.

Il primo articolo stabilisce le caratteristiche del collocamento dei disabili, con l'indicazione dei soggetti il cui inserimento al lavoro costituisce la finalità della presente legge.

Si prevede peraltro, come novità rispetto al testo predisposto dal comitato ristretto della XII legislatura, una delega al Governo per la definizione dei criteri per l'accertamento delle condizioni dei soggetti interessati.

L'articolo 2 stabilisce le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie e sulla quota di riserva, mentre la norma successiva fissa i criteri di computo di detta quota.

Le norme successive stabiliscono rispettivamente le esclusioni, gli esoneri parziali, i contributi compensativi e le modalità delle assunzioni obbligatorie.

Aspetto centrale della nuova normativa è l'articolo 6 sulle convenzioni, che divengono il criterio di riferimento per l'inserimento lavorativo, anche attraverso lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento.

Nuovo il disposto dell'articolo 7 sugli incentivi all'assunzione e sulle agevolazioni. Infatti gli incentivi sono collegati al progetto di inserimento. Le caratteristiche e la natura delle agevolazioni sono definite con un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 definisce la norma sulle richieste di avviamento nel caso in cui il datore di lavoro non intenda procedere all'adempimento dell'obbligo previsto dalla presente legge attraverso la stipula della convenzione definita dall'articolo 6.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad assumere i lavoratori facendone richiesta di avviamento all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Il titolo II del presente disegno di legge stabilisce le norme sui servizi del collocamento, anticipando l'intervento complessivo di riforma delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Si tratta di disposizioni che prevedono un forte coinvolgimento delle regioni attraverso la costituzione di servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili ed il

fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Sono inoltre istituite la sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili e la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, mentre l'articolo 12 regola il fondo nazionale per l'occupazione dei disabili.

Infine le disposizioni finali stabilite dal titolo III definiscono le caratteristiche del rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti, e stabiliscono un preciso appartato sanzionatorio.

Il presente disegno di legge contiene, infine, norme sui concorsi presso le Pubbliche amministrazioni, le disposizioni transitorie per i soggetti già assunti e le norme specifiche per le regioni a statuto speciale.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1.

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e garantire l'inserimento al lavoro dei cittadini riconosciuti nelle seguenti condizioni:

a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in base alle disposizioni vigenti;

c) persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. L'accertamento delle suddette condizioni, che danno diritto di accedere al sistema per l'inseri-

mento lavorativo delle persone disabili, è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 92 n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica le integrazioni dei componenti della commissione in questione, al fine di una valutazione oltre che delle capacità residue e delle abilità, anche degli strumenti e delle prestazioni da mettere in atto nell'obiettivo del sostegno all'autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo.

2. L'applicazione della presente legge deve essere ispirata alla finalità di valorizzare il contributo che i cittadini di cui al comma 1 possono dare allo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il loro stabile inserimento nel mondo del lavoro, coerente sia con le effettive inclinazioni e capacità professionali di ciascun disabile, sia con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro che lo impieghi.

3. I cittadini di cui al comma 1 che risultano disoccupati e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrivono presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Per ciascuno di essi viene compilata una scheda che registra capacità lavorative, abilità, competenze ed inclinazioni. L'ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari della regione, provvede al collocamento delle persone di cui al comma 1 alle dipendenze dei datori di lavoro. Il predetto ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale e con le agenzie per l'impiego, promuove ed attua ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i consorzi di cui all'articolo 8 della medesima legge, ovvero con altri soggetti pubblici o privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

4. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 5 viene costituita una lista in cui i lavoratori disabili iscritti presso l'ufficio provinciale vengono posti in graduatoria sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale di cui all' articolo 10. La graduatoria è pubblica e gestita nel rispetto dei principi generali in tema di collocamento.

Art. 2.

(Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva)

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da venticinque a trentacinque lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore appartenente alle categorie di cui all' articolo 1.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1.

3. I datori di lavoro pubblici e privati possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

4. I datori di lavoro pubblici e privati che abbiano fino a trenta dipendenti in servizio non sono obbligati ad assumere disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento ovvero, se invalidi di guerra o per servizio, abbiano minorazioni ascritte alle medesime categorie richiamate nel comma 3.

5. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nella promozione della ricerca e della

cultura nonchè per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

6. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

7. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corrispondenza dei relativi trattamenti.

8. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

9. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengano assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonchè della legge 29 marzo 1985, n. 113 .

Art. 3.

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi della presente legge, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, nonchè i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

e parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di adibizione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Art. 4.

*(Esclusioni, esoneri parziali
e contributi compensativi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esone-

rati dall'obbligo dell'assunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura prevista dall' articolo 5, comma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonchè i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 4.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui ai commi 2 e 5 ed all'articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 4.

7. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici del Ministero competenti a rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure.

Art. 5.

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 6, ovvero facendone richiesta di avviamento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'articolo 8.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni del personale con funzioni direttive e di concetto secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 15, ovvero, per le qualifiche e i profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Per ogni giorno lavorativo di attesa dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, per i quali non sia stata inflitta la sanzione prevista dall'articolo 14, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo previsto dall'articolo 9, per ciascun lavoratore non occupato, la somma di lire 25.000.

Art. 6.

(Convenzioni)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, può stipulare con il datore di lavoro una convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento dell'obiettivo occupazionale previsto dall'articolo 2. Alla stipula della convenzione possono partecipare anche i servizi regionali di cui all'articolo 9.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che l'im-

presa si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Può essere convenuto l'esonero dal pagamento della somma prevista dall'articolo 5, comma 3, per le giornate che vengano dedicate allo svolgimento di tirocini.

3. Mediante la convenzione, quando ad essa partecipino i servizi regionali, possono essere concessi i benefici previsti dall'articolo 7.

4. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

Art. 7.

(Incentivi all'assunzione ed agevolazioni)

1. I datori di lavoro disposti ad assumere disabili attraverso le convenzioni di cui all'articolo 6 della presente legge o alle convenzioni di cui all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono usufruire di agevolazioni a condizione che l'inserimento lavorativo venga effettivamente realizzato.

2. Le caratteristiche e la natura delle agevolazioni sono definite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'entità delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego dopo aver sentito il parere dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Possono usufruire, altresì, delle agevolazioni previste al comma 1 enti e istituzioni private, in convenzione con enti pubblici,

che si impegnino a realizzare iniziative pilota, o sperimentali, in attuazione dell'articolo 18 della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e del decreto 30 novembre 1994 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1994, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

5. Possono usufruire di agevolazioni anche le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera *b*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sempre che detti contributi vengano approvati dalla commissione regionale per l'impiego previa presentazione di piani di assunzione mirata.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro non obbligati all'assunzione dei disabili in base alla presente legge.

Art. 8.

(Richieste di avviamento)

1. Il datore di lavoro che non intenda procedere all'adempimento dell'obbligo previsto dalla presente legge attraverso la stipula della convenzione di cui all'articolo 6, è tenuto ad assumere i lavoratori facendone richiesta di avviamento all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La richiesta è numerica per l'80 per cento delle assunzioni da effettuare. La richiesta è sempre nominativa per i datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 5.

2. I datori di lavoro devono presentare agli uffici provinciali del lavoro la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, salvo che abbiano inoltrato richiesta di stipula della convenzione di cui all'articolo 6. La richiesta ha validità per dodici mesi.

3. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione avviano lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria.

4. I prospetti presentati dai datori di lavoro privati ai sensi del comma 6 hanno valo-

re di richiesta di avviamento al lavoro, a tutti gli effetti.

5. I disabili psichici vengono avviati solo su richiesta nominativa ovvero mediante le convenzioni di cui all'articolo 6.

6. In caso di mancata richiesta di avviamento gli uffici provinciali del lavoro invitano il datore di lavoro a provvedere all'assunzione. Ove il datore di lavoro, sollecitato, non provveda alla richiesta di avviamento, l'ufficio provinciale è tenuto ad avviare lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria. La medesima procedura trova applicazione nel caso in cui l'ufficio provinciale si trovi nell'impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta.

7. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dell'invio dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie.

TITOLO II

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO

Art. 9.

(Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili e fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro

dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti interessati. Al predetto fondo vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi degli articoli 5 e 14.

Art. 10.

*(Sottocommissione centrale
per il collocamento dei disabili)*

1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita una sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

2. La sottocommissione centrale esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordina-

mento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale; esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 20 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

Art. 11.

*(Commissione provinciale
per il collocamento obbligatorio)*

1. È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede;

b) da un rappresentante della regione nominato dal presidente della Giunta regionale con competenze specifiche attinenti all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano provinciale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

2. Per ogni membro effettivo della Commissione è nominato un supplente.

3. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

4. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'atti-

vità del collocamento obbligatorio nonchè sulle convenzioni di cui all'articolo 6;

b) esprimere proposte e pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie che si rendessero necessari in ambito locale;

c) collegarsi con i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato.

Art. 12.

(Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili con la finalità di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto del differente ammontare dei versamenti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun fondo regionale derivanti dalle entrate annuali. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. È fatto obbligo alle regioni che beneficino delle compensazioni di cui al comma 1 di utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzano entro tale termine i fondi non sono considerate nel riparto dell'anno successivo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

*(Rapporto di lavoro dei disabili
obbligatoriamente assunti)*

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 9. La richiesta di accertamento ed il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto

all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 8, comma 6, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma di lire 25.000 per giorno di ritardo e per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano richiesta ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 9.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e

dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è di competenza dell'ispettorato del lavoro, che commina le sanzioni di cui alla presente legge secondo le norme e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 15.

*(Concorsi presso le pubbliche
amministrazioni)*

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purchè siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 2.

4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Fino alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all'artico-

lo 6, la concessione dei benefici previsti dall'articolo 7 è operata dalla commissione regionale per l'impiego.

Art. 17.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Esse adeguano la propria legislazione alle disposizioni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 19.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili di cui all'articolo 10, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo

12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.